

PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ ESTIVE PER BAMBINI E RAGAZZI – BIENNIO 2025-26

CAPITOLATO SPECIALE

1 – Oggetto dell’affidamento e durata

L’affidamento prevede l’organizzazione e gestione delle attività estive per valorizzare il tempo libero di bambini/ragazzi della scuola dell’infanzia e primaria/ secondaria di 1° grado (età 3-14 anni) e fornire alle famiglie validi percorsi educativi e ricreativi durante il periodo di chiusura estiva delle scuole.

L’affidamento è relativo alle estati 2025 e 2026, da giugno a settembre.

2 -Caratteristiche generali del servizio

Il tempo libero di bambini e ragazzi dovrà essere organizzato in un contesto tutelato, con proposte educative, ludiche, sportive e ricreative, attraverso esperienze comuni finalizzate alla socializzazione tra pari e alla valorizzazione individuale.

Si dovrà prestare attenzione alla prevenzione del disagio e a favorire e tutelare l’inserimento dei minori in situazione di disabilità prevedendo, già in fase di programmazione, tipologie di attività e tempi di realizzazione a misura delle diverse specifiche esigenze.

Le attività dovranno essere inoltre tese a favorire l’integrazione fra culture diverse, nel rispetto della reciproca valorizzazione, e a promuovere una comunità inclusiva

Il servizio dovrà essere organizzato e gestito nel pieno rispetto:

- dei requisiti indicati nella "Direttiva per organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socioeducativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi della L.R. n. 14/08, art. 14 e ss.mm.ii.", di cui alla DGR n. 469/2019;
- del presente capitolato
- di quanto indicato nel “Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi. Anno 2025. PR FSE+ PRIORITÀ 3 INCLUSIONE SOCIALE - OBIETTIVO SPECIFICO K” - allegato 1 alla deliberazione della Giunta Regionale n. 428 del 24.03.2025
- dei vigenti regolamenti del Comune di Valsamoggia;
- del Sistema dei valori e Codice di comportamento del Comune di Valsamoggia, approvato, in attuazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, con deliberazione Giunta Comunale n.72 del 05/7/2022 (allegato B);
- del Patto di Integrità approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 126 del 27/09/2016 (allegato C)
- delle norme del Codice Civile in quanto applicabili

- del progetto educativo e organizzativo offerto e delle attività proposte

In particolare per i bambini 3/6 anni devono essere prevalentemente sviluppate attività ludico-ricreative, laboratoriali e motorie, per la fascia della scuola primaria/secondaria devono essere svolte attività ludico-ricreative, escursioni, laboratori e attività sportive, se possibile valorizzando le risorse, i luoghi e le competenze del territorio, nel rispetto delle specifiche vocazioni e/o peculiarità.

Ad avvenuta aggiudicazione, sulla base delle proposte progettuali relative ai due ambiti territoriali e della disponibilità complessiva di mezzi e personale, verrà validata dal comune l'organizzazione di dettaglio delle attività, comprensiva delle uscite, che dovrà tener conto settimanalmente anche del numero di iscritti ai fini del rispetto della capienza massima dei mezzi.

In caso di uscite autorizzate che prevedono ingressi a pagamento per gli utenti, tali importi potranno essere oggetto di successivo rimborso da parte del comune a rendiconto, previa presentazione del registro presenze della giornata e di documentazione delle spese effettivamente sostenute.

I progetti dovranno inoltre rispettare le specifiche condizioni di cui ai successivi punti da a) ad f), pena l'esclusione :

a) Adesione al "Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi. Anno 2025. PR FSE+ PRIORITÀ 3 INCLUSIONE SOCIALE - OBIETTIVO SPECIFICO K" - allegato 1 alla deliberazione della Giunta Regionale n. 428 del 24.03.2025

Il gestore dovrà impegnarsi ad aderire al progetto, assumendo tutti gli oneri derivanti dallo stesso, ed in particolare: comunicazione alle famiglie, eventuale supporto nella presentazione della domanda di contributo, adempimenti relativi alla rendicontazione alla Regione per il tramite del comune capofila di distretto (invio elenchi dei partecipanti alle attività con relativi periodi di frequenza, trasmissione documentazione di pagamento per ciascuna settimana e per singolo utente, ecc...)

b) il gestore dovrà garantire una sede di attività su tutte le 5 municipalità di Bazzano, Crespellano, Monteveglio, Castello di Serravalle e Savigno, dal lunedì al venerdì, garantendo un'apertura giornaliera dalle 7,30 alle 17,30 (Prevedendo moduli a tempo pieno e moduli part-time) nei seguenti periodi:

- indicativamente dal 09.06.2025 (seguirà conferma, anche in relazione ai Referendum popolari indetti per domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025) per i ragazzi della scuola primaria/secondaria di 1° grado, per max 14 settimane

- indicativamente dal 01.07.2025 (seguirà conferma trattandosi di un martedì) per i bambini della scuola dell'infanzia, per max 11 settimane, valutando congiuntamente con il Comune l'attivazione per le diverse settimane in relazione al numero di iscritti e all'organizzazione.

A fini organizzativi e tenuto conto dell' assetto del Comune di Valsamoggia, il servizio è articolato su due ambiti territoriali:

- ambito 1 : Bazzano, Crespellano e Monteveglio (LOTTO 1)

- ambito 2 : Castello di Serravalle e Savigno (LOTTO 2)

In relazione alle iscrizioni potranno essere valutate, di concerto con il Comune, eventuali accorpamenti di sede all'interno de medesimo ambito territoriale, laddove possibile.

Per una valutazione organizzativa ed una quantificazione del relativo fabbisogno, si ipotizza il seguente numero massimo di iscritti settimanale :

- ambito 1 : Bazzano, Crespellano e Monteveglio

infanzia : 75 bambini

primaria/secondaria: 120 bambini

- ambito 2 : Castello di Serravalle e Savigno

infanzia : 30 bambini

primaria/secondaria: 60 bambini

Il gestore si impegna ad accogliere tutti i bambini richiedenti senza discriminazione di accesso e ad accogliere bambini disabili certificati ai sensi della Legge 104/1992 e ss.mm. in accordo con il Comune per garantire le appropriate modalità di intervento e di sostegno.

Il gestore deve altresì tenere il registro delle presenze (giornaliero/mensile), suddiviso tra minori e adulti, e consegnarlo in copia al Comune, unitamente alla rendicontazione finale.

Il gestore potrà accogliere domande di iscrizione di bambini residenti nei Comuni limitrofi compatibilmente con la disponibilità dei posti per ciascun turno e salvaguardando l'organizzazione complessiva del servizio, fermo restando l'obbligo di rimborsare al Comune di Valsamoggia una quota forfettaria a pasto pari ad **€. 7,50** per i non residenti.

c) Per l'organizzazione delle attività devono essere previste le seguenti figure professionali:

- Un responsabile di progetto , con ruolo di programmazione, monitoraggio, verifica e controllo delle attività, gestione complessiva del personale , supervisione interventi su alunni disabili e raccordo con Comune, AUSL, Servizi Sociali di ASC Insieme, Istituti Comprensivi

Per ciascun servizio:

- un coordinatore responsabile in possesso di un titolo di formazione professionale o scuola secondaria di secondo grado o universitario – anche triennale – inerente uno dei seguenti ambiti: educativo, formativo, pedagogico, psicologico, sociale, artistico, umanistico, linguistico, ambientale, sportivo, di documentata esperienza in campo educativo, con esperienza almeno triennale (per triennale si intende per almeno due stagioni estive) come educatore in attività estive, che dovrà mantenere rapporti e contatti costanti con il Comune anche al fine di una puntuale programmazione settimanale.

Il coordinatore dovrà essere presente sul servizio durante tutti i mesi di attività (da giugno a settembre), in orario tale da garantire un presidio per la maggior parte della giornata e comunque sempre reperibile in caso di necessità durante tutto l'orario di apertura del servizio.

- educatori qualificati , nel rispetto dei seguenti parametri minimi tali da garantire condizioni di sicurezza e di efficacia degli interventi educativi:

. bambini 3-6 anni (scuola dell'infanzia) : rapporto educatore/bambini 1/15;

. bambini 6-11 anni (scuola primaria/secondaria di 1° grado): rapporto educatore/bambini 1/20;

- ulteriori figure professionali (insegnanti, istruttori sportivi, operatori musicali o teatrali, ecc..) con competenze specifiche in relazione al progetto presentato.

Dovrà/dovranno inoltre essere individuata/e, per ciascun ambito, una o più figure con funzione di segreteria operativa tutte le mattine dalle 7,30 alle 14 per gestione problematiche operative legate a pasti, gite o variazioni di qualunque tipo

d) il gestore dovrà mettere a disposizione spazi idonei ubicati all'interno del Comune di Valsamoggia per lo svolgimento delle attività previste nel progetto presentato, **in aggiunta** ai locali che il Comune concede per l'accoglienza, la consumazione del pranzo, le attività ricreative e il riposo (quest'ultimo per i bambini della scuola dell'infanzia), di cui al successivo punto 6.

Rispetto a tali spazi messi a disposizione dal gestore, che saranno oggetto di valutazione, dovrà essere documentata l'effettiva disponibilità per tutto il periodo di attività, mediante documentazione atta a dimostrarne la proprietà, l'assunzione in locazione, la disponibilità d'uso in base ad accordi con altri soggetti, ecc...

e) il gestore deve avvalersi della propria struttura organizzativa per la realizzazione dell'intera attività sia sul piano progettuale che amministrativo/burocratico e organizzativo (operazioni di divulgazione, raccolta iscrizioni, riscossione quote settimanali, assicurazione utenti, impiego di personale educativo ed ausiliario, ecc..)

Dovrà inoltre essere garantito un servizio di segreteria informativa sul territorio, a disposizione delle famiglie, sia durante il periodo delle iscrizioni, sia per tutto il periodo di attività.

In relazione al personale impiegato nell'espletamento delle attività, devono essere rispettate tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assistenza, previdenza, infortuni e sicurezza sul lavoro. Il gestore assume tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all'applicazione del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. inerenti l'organizzazione e la gestione delle attività, adotta tutte le precauzioni atte a prevenire infortuni e assume tutte le cautele che valgono ad assicurare e salvaguardare l'incolumità del personale impiegato, anche al fine di eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze, anche se al momento non si è proceduto alla elaborazione del DUVRI in quanto non sono stati rilevati rischi da interferenze in relazione alle attività.

Il gestore si obbliga ad attuare nei confronti dei dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori occupati nell'attività oggetto di concessione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e accordi integrativi territoriali applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni. Al riguardo il CCNL individuato da questa stazione appaltante è il CCNL per i dipendenti degli impianti e delle attività sportive profit e no profit - Codice CNEL H077.

L'Amministrazione comunale resta comunque estranea ai rapporti fra impresa aggiudicataria e personale da essa dipendente, impiegato nella concessione.

E' compito del gestore provvedere alle necessarie sostituzioni del personale in caso di assenza.

Il gestore si impegna a privilegiare la continuità degli operatori.

Gli oneri relativi alle sostituzioni del personale sono ricompresi nel costo complessivo del servizio, senza nessun onere aggiuntivo per il Comune.

Dovranno inoltre essere comunicati, prima dell'avvio dei centri estivi, i nominativi del coordinatore, degli educatori e dell'ulteriore personale impiegato (operatori sportivi, musicali, teatrali, ecc...), oltre che di ogni altra figura, che a qualsiasi titolo collabori nella realizzazione delle attività; contestualmente dovranno essere presentati i curricula del personale impiegato. Ogni sostituzione del personale dovrà essere preventivamente comunicata e comunque effettuata con operatori in possesso dei medesimi requisiti richiesti. Tutto il personale dovrà mantenere un contegno riguardoso ed irreprensibile nei confronti dell'utenza.

f) ai centri estivi si applica la legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet" che prevede l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori» per i condannati per i reati previsti dalla legge stessa, nonché per chi abbia "patteggiato" ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale. Conseguentemente il personale e gli

eventuali volontari presenteranno al gestore una dichiarazione che attesti l'assenza di tali condanne, anche a seguito di patteggiamento, così come da allegato A) al presente capitolato.

3 - Tariffe

Le quote settimanali poste a carico delle famiglie sono ad oggi individuate come segue:

- per bambini e ragazzi residenti e/o frequentanti le scuole di Valsamoggia: quota massima di iscrizione settimanale di € 95, con uno sconto del 10% sul 2° figlio e del 20% dal 3° figlio iscritto (con quote ridotte per moduli a part-time rispetto al full-time)
- per bambini e ragazzi non residenti o non frequentanti: maggiorazione di € 40 sulla quota applicata ai residenti/frequentanti, senza scontistica.

Per settimane non intere, (es. eventuale settimana di ferragosto) le quote dovranno essere rapportate ai giorni di attivazione del servizio.

Le entrate derivanti dalla riscossione delle quote di iscrizione saranno introitate direttamente dal gestore e rimarranno dallo stesso acquisite. Il gestore si occuperà quindi dell'iscrizione e della riscossione delle quote. E' esclusa la possibilità di applicare esoneri totali dal pagamento delle quote al di fuori di eventuali casi previsti dal Comune.

4 - Responsabilità e coperture assicurative

Il gestore deve rispettare tutte le norme vigenti sia per quanto riguarda la custodia e la sicurezza degli utenti iscritti sia per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività in genere; deve attivare a proprie spese, prima dell'avvio del centro estivo, una copertura assicurativa per responsabilità civile per danni che possano derivare agli operatori stessi o a terzi, incluso il Comune nel corso dell'attività, nonché una copertura assicurativa per infortuni, a favore dei partecipanti ai centri estivi; i massimali delle suddette polizze non potranno essere inferiori ad € 1.000.000,00 unico per sinistro, persona e animali o cose.

Copia delle predette polizze devono essere trasmesse al Comune prima dell'avvio delle attività.

Il gestore è responsabile per l'adempimento delle prestazioni convenute e per i danni subiti dagli utenti e/o dal Comune a seguito di negligenza, imprudenza e/o imperizia nella gestione delle attività di cui al presente contratto

Il Comune si riserva la facoltà di rivalersi sul gestore per eventuali danni diretti ed indiretti subiti.

Il gestore è tenuto a utilizzare in modo corretto i locali, gli arredi, le attrezzature e le aree scolastiche che il Comune mette a disposizione, a segnalare immediatamente eventuali danni provocati da terzi, a segnalare e ripristinare danni provocati da propri operatori ed utenti e a provvedere ad interventi manutentivi delle attrezzature per malfunzionamenti verificatisi durante le attività estive o al termine delle stesse.

Dovrà inoltre provvedere alla loro custodia e alla pulizia quotidiana, mettendo a disposizione tutto il materiale di pulizia e igienico sanitario necessario; al termine delle attività i suddetti locali dovranno essere riconsegnati in perfette condizioni igienico-sanitarie.

5 -Penali

In caso di mancato rispetto da parte del gestore degli obblighi inerenti la qualità e la puntualità delle prestazioni e delle disposizioni inerenti il servizio, il Comune darà corso all'applicazione delle seguenti penali:

- inosservanza all'obbligo di mantenere in servizio un organico che consenta il rispetto dei rapporti educatore/bambino stabiliti : € 500,00 per ogni infrazione giornaliera;
- comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza constatata in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori loro affidati: €. 500,00;
- comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: € 300,00 per ogni singolo evento, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento.
- altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili al gestore: da €. 100,00 ad € 300,00 per ogni disservizio, in relazione all'entità dello stesso.

6– Oneri a carico del Comune di Valsamoggia

Il Comune intende mettere a disposizione per la realizzazione delle attività quanto sotto indicato, previo accordo con le autorità scolastiche competenti:

- AMBITO TERRITORIALE N. 1 (LOTTO 1):

- BAZZANO:
 - locali della sede scolastica della scuola primaria e della scuola dell'infanzia (in corso di individuazione)
 - fornitura pasti per alunni e personale in servizio per attività frontale e spazio mensa
 - n.1 scuolabus (con autista) per le uscite , in giornate ed orari da definire in relazione al progetto presentato, così come validato dal comune
 - educatori di supporto per i bambini certificati o contributo a sostegno di progetto individuale, in accordo con Asclnsieme nei limiti delle disponibilità finanziarie
- CREPELLANO:
 - locali della sede scolastica della scuola primaria e della scuola dell'infanzia di Crespellano (in corso di individuazione)
 - fornitura pasti per alunni e personale in servizio per attività frontale e spazio mensa

- n.1 scuolabus (con autista) per le uscite , in giornate ed orari da definire in relazione al progetto presentato, così come validato dal comune
 - educatori di supporto per i bambini certificati o contributo a sostegno di progetto individuale, in accordo con Asclnsieme nei limiti delle disponibilità finanziarie
- MONTEVEGLIO:
 - locali della scuola dell'infanzia di Monteveglia per i bambini dell'infanzia (in corso di individuazione)
 - locali della scuola secondaria di Monteveglia per i bambini della scuola primaria/secondaria (in corso di individuazione);
 - fornitura pasti per alunni e personale in servizio per attività frontale e spazio mensa
 - n.1 scuolabus (con autista) per le uscite , in giornate ed orari da definire in relazione al progetto presentato, così come validato dal comune
 - educatori di supporto per i bambini certificati o contributo a sostegno di progetto individuale, in accordo con Asclnsieme nei limiti delle disponibilità finanziarie

- AMBITO TERRITORIALE N. 2 (LOTTO 2):

- CASTELLO DI SERRAVALLE:
 - locali della sede scolastica della scuola primaria e della scuola dell'infanzia (in corso di individuazione)
 - fornitura pasti per alunni e personale in servizio per attività frontale e spazio mensa
 - n.1 scuolabus (con autista) per le uscite , in giornate ed orari da definire in relazione al progetto presentato, così come validato dal comune
 - educatori di supporto per i bambini certificati o contributo a sostegno di progetto individuale, in accordo con Asclnsieme nei limiti delle disponibilità finanziarie
- SAVIGNO:
 - locali della sede scolastica della scuola primaria (in corso di individuazione)
 - fornitura pasti per alunni e personale in servizio per attività frontale e spazio mensa
 - n.1 scuolabus (con autista) per le uscite , in giornate ed orari da definire in relazione al progetto presentato, così come validato dal comune
 - educatori di supporto per i bambini certificati o contributo a sostegno di progetto individuale, in accordo con Asclnsieme nei limiti delle disponibilità finanziarie

7 – Corrispettivo e modalità di pagamento

Ad integrazione di quanto indicato al punto 6, il Comune di Valsamoggia riconoscerà al/ai soggetti gestori un corrispettivo massimo **per il biennio**, oggetto di ribasso di gara

(corrispondente al canone concessorio), ad integrazione delle quote di iscrizione per garantire gli equilibri costi/ricavi, previa valutazione del piano economico finanziario, così quantificato

- ambito territoriale /LOTTO n.1 : Bazzano, Crespellano e Monteveglio - € 75.600,00 esenti IVA oltre € 400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
- ambito territoriale /LOTTO n. 2 : Castello di Serravalle e Savigno - € 37.800,00 esenti IVA oltre € 400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Piano Economico Finanziario a base di gara per ciascun ambito territoriale (LOTTO) è allegato al presente capitolato sotto la lettera D) e nello specifico .

- allegato D1 – PEF Lotto 1
- allegato D2 - – PEF Lotto 2

La liquidazione del corrispettivo avverrà dietro presentazione di regolari fatture in formato elettronico, con pagamento a 30gg e con le seguenti modalità:

- 60% entro il 31 luglio
- saldo a seguito di presentazione di:
 - relazione sull'attività svolta,
 - rendiconto economico delle spese sostenute e delle entrate percepite,
 - registro giornaliero delle presenze dei centri estivi suddiviso tra minori e adulti;

da far pervenire al Comune di Valsamoggia al termine delle attività e comunque entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno.

8 –Tracciabilità dei flussi finanziari

Il gestore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. sia nei rapporti verso l'Amministrazione Comunale sia nei rapporti con i fornitori

Si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell'Amministrazione sia passivi verso fornitori, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

E' tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione contrattuale .

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione, il codice identificativo gara (CIG).

9 – Subconcessione

E' vietato subconcedere integralmente il servizio assunto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione comunale. Il concorrente che intenda subconcedere a terzi dei servizi accessori dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la parte della prestazione che intende subconcedere, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 119 del D. Lgs 36/2013 applicabile alla presente concessione ai sensi dell'art.188 del medesimo D.Lgs. 36/2023. In caso di subconcessione il prestatore di servizi resta responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

L'aggiudicatario e il subconcessionario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subconcessione.

10- Sistema di gestione delle segnalazioni di condotte illecite (c.d. whistleblowing) e clausola di incompatibilità successiva (c.d. pantouflage) per appalti di servizi, forniture e lavori.

Il Comune di Valsamoggia, nell'ambito delle attività ed iniziative svolte per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione e per la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) e del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O) – sezione Anticorruzione e trasparenza- ha individuato nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il soggetto destinatario delle segnalazioni anche da parte di collaboratori di imprese fornitrici di beni, servizi e lavori che intendano denunciare un illecito o un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della propria attività lavorativa.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 Novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato), con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della procedura contenente tutte le indicazioni necessarie per l'inoltro di tali segnalazioni nonché dell'esistenza della piattaforma on-line per la gestione del "Whistleblowing" del Comune di Valsamoggia, accessibile al seguente indirizzo <https://valsamoggia.segnalazioni.net/>

Ai sensi del comma 16-ter dell'art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. "Testo Unico del Pubblico Impiego"), introdotto dall' articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro "cd. Divieto di pantouflage o revolving doors"), l'Appaltatore dichiara inoltre che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla

cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti che hanno esercitato nell'ultimo triennio di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Valsamoggia nei confronti dell'impresa stessa.

L'Appaltatore dichiara, infine, sempre con la sottoscrizione del contratto ,di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53 ,comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. d) del Codice dei Contratti Pubblici è fatto obbligo ai partecipanti alla procedura di comunicare ogni situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che dovesse manifestarsi nel corso della stessa.

11 – Amministrazione trasparente

L' Aggiudicataria prende atto che i dati relativi alla presente procedura saranno pubblicati nel sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", in adempimento degli obblighi sanciti dal D.Lgs. n. 33/2013.

12 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 e novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101, recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679) il gestore assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso nell'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione.

Il gestore dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento del servizio sono dati personali, anche sensibili e giudiziari, e come tali sono soggetti all'applicazione del RGDP, ai cui obblighi dovrà ottemperare

Il gestore si impegna a relazionare a richiesta del Comune, sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Comune in caso di situazioni anomale o di emergenza.

Dovrà, inoltre, sottoscrivere per accettazione l'apposito atto di designazione in qualità di Responsabile esterno per il trattamento dati in nome e per conto del Comune di Valsamoggia relativamente ai dati trattati nell'esecuzione del rapporto contrattuale in oggetto.

13 – Domicilio

L'Impresa, agli effetti del contratto, dovrà eleggere domicilio legale in Provincia di Bologna.

14 – Foro competente

Qualora dovessero insorgere una o più controversie circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto, il Foro competente è, in ogni caso, quello di Bologna, salva la giurisdizione del giudice amministrativo. E' esclusa la competenza arbitrale.

15 – Norme di rinvio

La presente concessione è soggetta all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alla norme del Codice Civile e della legislazione in materia di concessione di servizi, con particolare riguardo al D.Lgs. 36/2023.

L' Impresa è tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Allegati:

A) - dichiarazione sostitutiva assenza condanne art. 25 bis Dlgs 39/2014

B) - Sistema dei Valori e Codice di comportamento

C) – Patto di integrità

D) – Piano Economico Finanziario (PEF)

- D1 – PEF Lotto 1
- D2 – PEF Lotto 2